

fatto — ai minorati fisici ed ai mutilati di guidare macchine agricole e macchine operatrici;

quali provvedimenti intenda assumere per velocizzare l'iter di emanazione del Decreto ministeriale, affinché la norma sia applicabile nella sua interezza e completezza consentendo ai possessori di veicoli agricoli eventualmente adattati di condurli con patenti speciali del tipo A e B, peraltro previste dall'articolo 116, comma 5. (5-03389)

\* \* \*

### INTERNO

*Interpellanza urgente  
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

con decreto del 12 marzo 2004, il prefetto di Foggia ha sospeso il consiglio comunale di Cagnano Varano, nel presupposto che le dimissioni rassegnate da 9 consiglieri su 17 assegnati avessero creato le condizioni per lo scioglimento dell'ente, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

il TAR Puglia, adito dai consiglieri in carica per l'annullamento del provvedimento prefettizio accoglieva il ricorso. Tuttavia il consiglio comunale non poté reinsediarsi, in quanto nel frattempo era intervenuto il decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica;

anche tale provvedimento veniva impugnato e, per la seconda volta, il TAR Puglia accoglieva il ricorso, riconfermando nella motivazione la irritualità di cinque delle nove dimissioni che avevano creato gli erronei presupposti del decreto prefettizio;

appena due giorni dopo la pubblicazione della sentenza, il 18 luglio scorso, di domenica, il prefetto di Foggia, con solerzia ha sospeso nuovamente il consesso e

gli altri organi rappresentativi, sul presupposto che i nove medesimi consiglieri nello stesso giorno della pubblicazione della sentenza (16 luglio) avevano contestualmente reiterato le dimissioni;

a quanto risulta all'interrogante, è opinione diffusa nella comunità di Cagnano Varano che anche questa volta si sia dinanzi ad un atto illegittimo che di fatto impedisce il democratico governo della città;

la motivazione di questo ennesimo atto ablatorio del Prefetto appare agli interpellanti del tutto elusiva di una decisione di un tribunale dello Stato e risulta agli interpellanti che sarebbe stata assunta, *motu proprio*, senza interpellare nemmeno l'ufficio legislativo del ministero dell'interno, per prassi sentita in fattispecie complesse;

la considerazione del prefetto secondo cui la sentenza del TAR, riconoscendo la invalidità di cinque dimissioni, avrebbe automaticamente travolto anche le altre quattro dimissioni, appare agli interpellanti non solo originale ed erronea, ma contraria addirittura al buon senso;

ci si chiede, infatti, come possa, infatti, essere reintegrato un consigliere che volontariamente e ritualmente si dimette da un organo elettivo;

ci si chiede altresì come si possa elidere il principio di irrevocabilità delle dimissioni sancita per legge;

è evidente, perciò, che l'ultimo atto di dimissioni contestuali è viziato perché firmato da quattro consiglieri già decaduti, indipendentemente dalle sentenze stesse;

suscita perplessità il fatto che, in data 16 luglio 2004, sia stato stilato un atto di dimissioni a Vico del Gargano, a distanza di circa 40 chilometri dal comune di Cagnano Varano, da nove consiglieri appositamente convocatisi prima della pubblicazione della sentenza dinanzi ad un notaio per la identificazione delle firme e che successivamente l'atto sia stato pre-

sentato al protocollo del comune di Cagnano Varano con tempistica obiettivamente improbabile —:

se intenda valutare la legittimità del decreto di sospensione del Prefetto, al fine di evitare il consequenziale scioglimento da parte del Capo dello Stato;

se intenda procedere ad un ispezione in relazione a tutto l'iter procedimentale seguito nella vicenda descritta in premessa.

(2-01255) « Spina Diana, Bertolini ».

\* \* \*

#### ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

##### Interpellanza:

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere — premesso che:

la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) dettata solo da esigenze di contenimento della spesa pubblica, ha comportato, tra l'altro, la progressiva riduzione dei servizi che le scuole statali e paritarie possono erogare agli alunni diversamente abili, ostacolando il difficile cammino degli alunni portatori di *handicap* verso il miglioramento della qualità dell'apprendimento e dell'integrazione scolastica all'interno delle classi comuni, che appare così anche alle loro famiglie sempre più un miraggio;

in particolare il provvedimento conferma i tagli al personale scolastico introdotti dalle leggi finanziarie precedenti: pertanto per i docenti di sostegno si mantiene in vigore, anche se inadeguato, il rapporto 1 a 138 e la possibilità di un aumento delle ore per le attività di sostegno ma attraverso l'assegnazione dei posti « in deroga » autorizzati dai direttori scolastici regionali;

sotto il profilo normativo il rapporto 1 a 138 è stato introdotto dall'articolo 40, comma 3, della legge n. 449 del 1997 e nella sua applicazione ha sempre dovuto

essere « corretto » in favore di un rapporto medio pari o superiore al parametro 1 a 2 (un insegnante di sostegno ogni due allievi in situazione di *handicap*). Inoltre in questi ultimi anni non sono mancate le difficoltà anche per l'assegnazione dei posti in deroga che spesso restano vincolati dalle esigenze di contenimento della spesa pubblica piuttosto che al bisogno manifestato dalle scuole e dalle famiglie, confermando una tendenza costante nelle politiche del governo di centro-destra;

la legge finanziaria del 2003 prevedeva che fosse il dirigente dell'ufficio scolastico regionale ad autorizzare l'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di *handicap* particolarmente gravi, di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, nella misura stabilita di un insegnante di sostegno ogni 138 alunni (con o senza *handicap*);

l'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992 stabilisce che: « Nelle scuole di ogni ordine e grado (...) sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati »;

il Consiglio di Stato con una importante sentenza seppur risalente ad alcuni anni fa, la n. 245 del 2000 ha stabilito i principi minimi sulla qualità dell'integrazione scolastica che l'amministrazione deve rispettare nel fornire il sostegno, e che « ... il sostegno medesimo non può tradursi in un vuoto simulacro di ottemperanza formale alla normativa... », e che « ... Di conseguenza, allorché le modalità con le quali sia organizzata l'assistenza, pur rispondendo, in via generale ed astratta, alla regolamentazione circa la scelta dell'insegnante, siano tali da risultare del tutto inidonee allo scopo, avuto riguardo a particolari fattispecie concrete, va garantito, in via prioritaria, il risultato voluto dal legislatore, anche al di là della disciplina regolamentare, che deve costituire strumento di attuazione e non di elusione della norma primaria ». La sentenza assume maggiore rilevanza alla luce della normativa sull'autonomia scolastica e